

VERBALE DI ACCORDO

In Milano, il giorno 20 settembre 2023

tra

- Intesa Sanpaolo S.p.A., anche in qualità di Capogruppo

e

- le Delegazioni di Gruppo delle OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA, UNISIN

di seguito definite le Parti, anche nella loro qualità di Fonti Istitutive dell'Associazione Culturale e Sportiva dei Dipendenti del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito Associazione)

premesso che

- l'Associazione costituita nel 2013 opera come circolo unico del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito Gruppo ISP) ed è l'Ente Welfare che ha il compito di promuovere sempre più la partecipazione, la formazione e l'aggregazione dei Soci con iniziative di carattere culturale, artistico, turistico e sportivo, con numerosi servizi dedicati alle persone, rafforzando l'identità ed il senso di appartenenza al Gruppo ISP;
- con il Verbale di Accordo sottoscritto in data 27 luglio 2023, oltre alla rivisitazione delle quote associative, sono state apportate significative modifiche allo Statuto dell'Associazione in ottica di allineamento agli altri Enti Welfare del Gruppo ISP e nel rispetto dei principi di rappresentatività e di democraticità degli organi collegiali;
- nel medesimo Accordo le Parti, in coerenza alle novità introdotte nello Statuto, si sono impegnate a modificare il Regolamento Elettorale entro la fine del mese di settembre, anche per consentire l'avvio del procedimento di riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione;
- inoltre le Parti, nell'ambito della revisione delle quote associative definita con il Verbale di Accordo 27 luglio 2023, intendono precisare il contributo associativo per gli "Altri beneficiari" come individuati all'art. 5 comma 3 dello Statuto;

si conviene quanto segue

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
- 2) le Fonti Istitutive definiscono le modifiche del Regolamento Elettorale come da documento allegato;
- 3) in relazione a quanto previsto al capitolo 2. lett b) "Contribuzione" dell'accordo 27 luglio 2023 limitatamente alla categoria degli "altri beneficiari", individuati secondo le previsioni dell'art. 5 dello Statuto, si precisa che con effetto dal 1° gennaio 2024 per l'iscrizione all'Associazione è dovuto un contributo associativo pari a € 35 quale "quota unica" comprensiva anche della quota dovuta attualmente in caso di iscrizione a ciascun Gruppo territoriale, fermi restando gli altri contributi già definiti.

INTESA SANPAOLO S.p.A.
(anche n.q. di Capogruppo)

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

UILCA

UNISIN

Accordo firmato digitalmente

REGOLAMENTO ELETTORALE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE, RICREATIVA E SPORTIVA DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO

Articolo 1 – CORPO ELETTORALE

1. Le votazioni per l'elezione dei componenti dell'Assemblea dei Delegati, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci e dei Consigli territoriali avvengono contestualmente ogni quattro anni.
2. Il Corpo Elettorale dell'Associazione Culturale, Ricreativa e Sportiva dei Dipendenti del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito Associazione) è composto dai Soci ordinari, come specificato dall'art. 4 dello Statuto, che risultino iscritti all'Associazione al mese precedente a quello della indizione delle elezioni e che siano in regola con il pagamento della quota associativa.
3. È costituito un unico collegio elettorale per l'elezione dei rappresentanti dei Soci nell'Assemblea dei Delegati, nel Consiglio Direttivo e nel Collegio dei Sindaci composto dall'intero Corpo Elettorale, come individuato al precedente comma del presente articolo.
4. Il collegio elettorale di ciascun Consiglio Territoriale è composto da tutti i Soci ordinari in servizio, come individuati dall'art. 4 dello Statuto, presso il bacino territoriale - di cui all'art. 14 dello Statuto - del Consiglio stesso e da tutti i Soci ordinari in pensione ivi residenti, che risultino iscritti come specificato al comma 2 del presente articolo.

Articolo 2 – MODALITA' DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI

1. Il Consiglio Direttivo, almeno quattro mesi prima della scadenza degli Organi, con apposita delibera, indice e provvede a fissare la data di svolgimento delle elezioni - che devono avere inizio almeno trenta giorni prima della scadenza del quadriennio di durata del mandato e concludersi entro dieci giorni prima del medesimo termine - e ne dà informazione a tutti i Soci ordinari, attraverso il sito internet dell'Associazione, e alle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'Accordo 2 marzo 2016 (di seguito OO.SS.).
2. Contestualmente comunica alle OO.SS. la necessità di costituire entro il termine di dieci giorni la Commissione Elettorale composta da un rappresentante e da un supplente per ciascuna OO.SS., tra i quali viene nominato il Presidente della stessa, e da due componenti designati da Intesa Sanpaolo S.p.A.
Qualora la facoltà riconosciuta ai suindicati soggetti non venga esercitata, le OO.SS. che hanno provveduto alla designazione, indicano congiuntamente i componenti in sostituzione di quelli mancanti.
3. Il seggio elettorale, unico per tutti i collegi elettorali, è costituito presso gli uffici messi a disposizione da Intesa Sanpaolo in Milano, dove parimenti si svolgono le riunioni della Commissione Elettorale.
4. Entro almeno quarantacinque giorni prima della data delle elezioni, anche alla luce di quanto definito dalla Commissione Elettorale, il Consiglio Direttivo informa tutti i Soci ordinari sulle scadenze e sulle modalità di esercizio del diritto di voto - di natura elettronica o cartacea - tempo per tempo previste dal Consiglio Direttivo.

Articolo 3 – SISTEMA ELETTORALE

1. Le elezioni dei componenti delle liste facenti parte della c.d. "Lista Soci" dell'Assemblea dei Delegati, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci e dei Consigli territoriali sono effettuate mediante votazione con scrutinio segreto, con adozione del metodo proporzionale per liste concorrenti.
2. Le elezioni dei componenti della c.d. "Lista Partecipanti" dell'Assemblea dei Delegati, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci sono effettuate mediante votazione con scrutinio segreto, con adozione del metodo della maggioranza relativa.

Articolo 4 – PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI

1. I nominativi dei candidati – che devono essere soci ordinari – possono essere presentati mediante liste:
 - I. per l'Assemblea dei Delegati, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Sindaci relativamente alla "Lista Partecipanti": da parte di Intesa Sanpaolo in rappresentanza anche degli altri Partecipanti di cui all'art. 3 dello Statuto;
 - II. per l'Assemblea dei Delegati, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Sindaci relativamente alla "Lista Soci":
 - dalle OO.SS, separatamente o congiuntamente;
 - da parte di un numero di Soci ordinari non inferiore al 5% e pari almeno al 5% in ogni Consiglio Territoriale, delle rispettive platee dei Soci ordinari, da determinare numericamente il 31 dicembre dell'anno precedente lo svolgimento delle elezioni.
 - III. per i Consigli territoriali relativamente alla "Lista Soci":
 - dalle OO.SS, separatamente o congiuntamente;
 - da parte di un numero di Soci ordinari non inferiore al 8% della platea dei relativi Soci ordinari del Consiglio da determinare numericamente il 31 dicembre dell'anno precedente lo svolgimento delle elezioni.

Le consistenze numeriche delle predette percentuali sono rese note attraverso la comunicazione di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.

Ai fini della definizione della consistenza della platea dei Soci ordinari nei singoli Consigli territoriali si fa riferimento a tutti i Soci ordinari in servizio, come individuati dall'art. 4 dello Statuto, presso il bacino territoriale - di cui all'art. 14 dello Statuto - del Consiglio stesso e a tutti i Soci ordinari in pensione ivi residenti.

Ogni Socio ordinario, con indicazione espressa del nome, cognome, della matricola e/o del codice fiscale, può sottoscrivere una sola lista per ogni organo sociale e deve appartenere al Consiglio Territoriale per cui la lista stessa presenta i propri candidati; in caso contrario sarà ritenuta valida la sottoscrizione effettuata per la prima lista presentata.

2. Il presentatore della lista, munito di documento di identità, deve contestualmente segnalare l'indirizzo ed il numero di fax o indirizzo e-mail cui la Commissione Elettorale dovrà inviare le comunicazioni inerenti la lista.
3. Le liste e i documenti allegati devono essere consegnati in duplice copia, di cui una firmata in originale dal presentatore; al presentatore di lista deve essere restituita, controfirmata dal

Presidente della Commissione Elettorale (o suo sostituto), la fotocopia della lista e dei documenti allegati con l'indicazione del giorno e dell'ora del deposito.

4. Le liste devono essere presentate alla Commissione Elettorale almeno sessanta giorni prima della data di inizio delle elezioni e saranno pubblicizzate a tutti i Soci ordinari almeno venti giorni prima della data citata.
5. Le liste appartenenti alla "Lista Soci" presentate dalle OO.SS., separatamente o congiuntamente, nonché da Soci ordinari, devono avere una denominazione e contenere complessivamente, tenuto conto dell'eventuale presenza di liste concorrenti, pena l'esclusione da parte della Commissione Elettorale:
 - per l'Assemblea dei Delegati, un numero minimo di candidati pari al numero dei componenti da eleggere, ovvero 17, con indicazione dei correlati supplenti;
 - per il Consiglio Direttivo, un numero minimo di candidati pari al numero dei componenti da eleggere, ovvero 10, con indicazione dei correlati supplenti;
 - per il Collegio dei Sindaci, un numero minimo di candidati pari al numero dei componenti da eleggere, ovvero 2, con indicazione dei correlati supplenti;
 - per i Consigli territoriali, un numero minimo di candidati pari al numero dei componenti da eleggere, con indicazione dei correlati supplenti.

La "Lista Partecipanti" presentata da Intesa Sanpaolo in rappresentanza anche degli altri Partecipanti di cui all'art. 3 dello Statuto, deve avere una denominazione e contenere, pena l'esclusione da parte della Commissione Elettorale:

- per l'Assemblea dei Delegati, un numero minimo di candidati pari a 25, con indicazione dei correlati supplenti;
 - per il Consiglio Direttivo, un numero minimo di candidati pari a 11, con indicazione dei correlati supplenti;
 - per il Collegio dei Sindaci, un numero minimo di candidati pari a 4, con indicazione dei correlati supplenti.
6. Per ciò che concerne la presentazione delle liste riconducibili alla "Lista Soci", l'indicazione delle stesse sulla scheda elettorale avviene sulla base dell'ordine temporale di consegna.
 7. Non è ammessa presentazione di lista con modalità diverse da quelle sopra indicate.
 8. I candidati, che devono aver espressamente accettato gli incarichi, non possono figurare in più di una lista e devono essere indicati precisando nome e cognome, data di nascita e codice fiscale.
 9. La dichiarazione di accettazione della candidatura, corredata da un'autodichiarazione di conformità ai requisiti di eleggibilità, deve essere validata dalla firma e dall'indicazione degli estremi di un valido documento di riconoscimento e dalla fotocopia dello stesso.
 10. Ciascun candidato, anche nella qualità di supplente, può concorrere all'elezione di un solo Organo.
La candidatura in più liste determina la decadenza del candidato da tutte le liste. È invalida la firma apposta dal candidato per la presentazione di qualsiasi lista.
 11. I nominativi dei candidati e dei correlati supplenti sono indicati sulla scheda di votazione, secondo l'ordine progressivo evidenziato nella lista consegnata al Presidente della Commissione Elettorale.

Articolo 5 – COMMISSIONE ELETTORALE

1. La Commissione Elettorale si riunisce su iniziativa del suo Presidente presso la sede indicata.
2. Non possono far parte della Commissione Elettorale i candidati e i presentatori delle liste.
3. Le riunioni della Commissione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti; le decisioni vengono assunte con il voto della maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale la posizione per la quale si è espresso il Presidente.

Articolo 6 – COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

1. La Commissione:
 - accerta i requisiti di ammissibilità e validità delle liste, escludendo quelle irregolari;
 - riceve dai candidati l'autodichiarazione di conformità ai requisiti di eleggibilità, escludendo gli inadempienti;
 - analizza la denominazione delle liste: nel caso di possibile confusione con altre, la Commissione Elettorale assegna al presentatore della lista un termine perentorio entro cui provvedere alla sostituzione/modifica della denominazione stessa. A tal fine si chiarisce che l'uso della denominazione spetta innanzitutto a chi ne fa normalmente uso al di fuori delle elezioni degli organi dell'Associazione e, in secondo luogo, alla lista che è stata presentata prima.
2. Nel caso in cui vi siano liste dichiarate inammissibili e, pertanto, escluse dalle elezioni, la Commissione ne dà immediata comunicazione formale ai presentatori. Il presentatore può fare ricorso scritto alla Commissione entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra; il ricorso deve essere definito dalla stessa entro tre giorni dalla sua presentazione.
3. Oltre a quanto già previsto, la Commissione svolge anche i seguenti compiti:
 - riceve dal Presidente del Consiglio Direttivo l'elenco dei Soci ordinari aventi diritto al voto;
 - rende pubbliche agli aventi diritto al voto le liste dei candidati almeno venti giorni prima della data di inizio delle votazioni;
 - predispone le schede elettorali cartacee per consentire la votazione agli aventi diritto non raggiunti per via informatica riproducendo l'elenco dei candidati e provvede al loro invio almeno venti giorni prima della data di inizio delle votazioni;
 - riceve dagli aventi diritto al voto le buste chiuse con le schede elettorali votate;
 - procede allo scrutinio delle schede, nonché alle operazioni di riepilogo dei voti ed alla assegnazione dei seggi;
 - proclama gli eletti, dandone formale comunicazione al Presidente del Consiglio Direttivo uscente ed ai presentatori di lista;
 - trasmette al Consiglio Direttivo tutti gli atti inerenti le operazioni di voto per la conservazione degli stessi per i quattro anni successivi;
 - rende pubblici i risultati delle elezioni entro dieci giorni dal termine per l'utile pervenimento delle schede elettorali cartacee.

Articolo 7 - MODALITA' DI VOTO

1. Le votazioni si svolgono di regola in via informatica – mediante sistema messo a disposizione da Intesa Sanpaolo – o per posta, laddove non sia possibile, comunque con garanzia di espressione libera e anonima del voto.
2. Agli aventi diritto al voto viene indirizzato un messaggio di posta elettronica contenente un link che consente l'accesso diretto alla votazione entro il termine di dieci giorni.
3. Per quanto concerne le liste riconducibili alla "Lista Soci", la scelta elettorale si esprime attraverso l'indicazione da apporre sulla lista che si intende votare per ciascun organo mediante l'apposita scheda informatica, indicando fino a due preferenze all'interno della medesima lista. Non si possono esprimere, relativamente all'elezione di ciascun organo, preferenze per candidati appartenenti a liste diverse.
Relativamente alla "Lista Partecipanti", la scelta elettorale si esprime per ciascun organo mediante l'apposita scheda informatica, indicando fino a due preferenze.
4. Gli aventi diritto non raggiunti dalla procedura di voto elettronica votano in forma cartacea a mezzo di scheda firmata da almeno due componenti la Commissione Elettorale, comprendente le liste presentate e i relativi candidati.
Una volta espresso il voto, il Socio ordinario chiude la scheda nell'apposita busta sigillata anonima precedentemente firmata dalla Commissione Elettorale, da collocarsi all'interno di un'altra recante le proprie generalità e infine la spedisce al seggio elettorale.
Il voto viene espresso per ciascun organo, sia per la "Lista Partecipanti" che per la lista che si intende votare fra quelle della "Lista Soci", mediante l'apposizione di una crocetta nel riquadro predisposto sulla scheda, indicando fino a due preferenze all'interno della medesima lista.
Il voto non è attribuibile se la scheda:
 - non è prodotta e firmata dalla Commissione Elettorale;
 - presenta cancellazioni, segni di riconoscimento e/o indicazioni non attinenti all'esercizio del voto;
 - riporta contrassegni, relativamente all'elezione di ciascun organo, su più riquadri relativi a liste diverse o candidati appartenenti a liste diverse tra quelle facenti parte della "Lista Soci";
 - non reca alcun segno.Il voto non è parimenti attribuibile se trasmesso con busta differente da quella fornita dalla Commissione Elettorale
5. Il voto si intenderà indicato in favore della lista anche qualora venga espressa solamente la preferenza relativa al candidato.
6. Qualunque altro modo di espressione del voto diverso da quelli sopra indicati rende nulla la scheda.
7. Non è ammesso in alcuna ipotesi il voto per delega.
8. La durata delle operazioni di voto è fissata in dieci giorni, comprendenti sia il giorno iniziale in cui è possibile esprimere le proprie preferenze che quello finale.
Per i voti in forma cartacea saranno considerati valide le buste pervenute entro il termine di dieci giorni dall'ultimo giorno di votazione.

Articolo 8 – PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

1. A votazione conclusa la Commissione Elettorale procede allo spoglio delle schede e al conteggio dei voti, proclamando i candidati che risultano eletti.
2. A tal fine la Commissione:
 - verifica il numero di voti validi espressi dai Soci ordinari in relazione ai singoli Organi;
 - per la "Lista Partecipanti", individua i candidati eletti sulla base del maggior numero di preferenze espresse all'interno della lista medesima e, comunque in subordine, in base all'ordine progressivo dei candidati evidenziato nella stessa;
 - nell'ambito delle liste appartenenti alla "Lista Soci":
 - o determina il quorum necessario per l'elezione dei rappresentanti dei Soci ordinari nei singoli Organi, dividendo il numero di voti validi espressi relativamente ai rispettivi seggi da assegnare; attribuisce quindi a ciascuna lista un numero di seggi pari al numero di quozienti interi raggiunti dalla lista stessa, ottenuto dalla divisione dei voti ricevuti dalla lista per il quoziente, e i seggi residui alle liste che hanno i resti maggiori (indipendentemente dall'aver raggiunto le stesse almeno un quoziente intero);
 - o individua i candidati eletti sulla base del maggior numero di preferenze espresse all'interno della lista stessa e, comunque in subordine, in base all'ordine progressivo dei candidati evidenziato nella lista stessa;
 - o il criterio di cui all'alinea che precede è adottato anche nell'ipotesi di un identico quoziente raggiunto da più liste e di un numero di seggi residui da attribuire inferiore al numero delle liste che risulterebbero assegnatarie delle cariche.
3. Il Presidente della Commissione Elettorale, su mandato della Commissione stessa, redige il verbale delle operazioni elettorali, dal quale risultino i voti riportati da ciascuna lista e lo trasmette al Presidente uscente del Consiglio Direttivo; quest'ultimo provvede alla pubblicazione dei risultati sul sito internet dell'Associazione e, entro trenta giorni dalla ricezione del verbale degli esiti elettorali, convoca gli Organi rinnovati per il loro insediamento e per l'assegnazione delle cariche previste.
Conseguentemente la Commissione Elettorale cessa dalle proprie funzioni.
4. Le elezioni sono valide qualunque sia la percentuale dei votanti.
5. L'eleggibilità e il mantenimento della carica sono subordinate al possesso dei requisiti previsti dagli artt. 6, 7 e 15 dello Statuto, nonché dell'art. 9 del presente Regolamento Elettorale.
6. L'eletto decade al venir meno dell'iscrizione all'Associazione.

Articolo 9 – CARICHE SOCIALI E INCOMPATIBILITA'

1. Sono incompatibili tra loro le cariche di Delegato, Consigliere Direttivo, Sindaco e Consigliere Territoriale; le stesse sono parimenti incompatibili con ulteriori cariche all'interno dell'Associazione o con incarichi previsti dallo Statuto/Regolamento interno di Associazioni ricreative già del Gruppo Intesa Sanpaolo non confluite in Associazione.
2. I candidati non devono aver ricoperto più di tre mandati consecutivi. Ai fini del computo dei mandati consecutivi si devono considerare – entrambi nel limite massimo di due mandati

consecutivi - sia i mandati svolti come Consigliere del Consiglio Direttivo, sia quelli come Consigliere Territoriale.

3. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nel mandato precedente hanno ricoperto presso l'Associazione la carica di Consigliere del Consiglio Direttivo o del Consiglio Territoriale e viceversa.

Articolo 10 – SUBENTRI

1. In caso di decadenza o cessazione dall'incarico di un Consigliere del Consiglio Direttivo, di un Delegato dell'Assemblea dei Delegati, di un Consigliere dei Consigli territoriali o di un Sindaco elettivi, subentra il correlato supplente. Nel caso in cui le suddette fattispecie si verificano anche per il supplente subentra il primo tra i candidati non eletti della lista di appartenenza e, in caso di decadenza o cessazione di quest'ultimo, subentra il correlato supplente.
2. Non vi è alcuna sostituzione se l'impedimento è solo temporaneo.